

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ARTT. 41 e 49 C.P.A.

Nell'interesse di AREMOGNA SKI S.r.l. (C.F. e P.Iva 01316780426), con sede legale in Roma Via Ruggero Fiore n. 3, in persona del l.r.p.t., Ilario Di Lorenzo, rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Roberto Colagrande (C.F.: CLGRRT68T28A345B) con domicilio elettivo fisico presso il suo studio in Roma, Viale Liegi, n. 35/b e domicilio digitale presso la rispettiva p.e.c. roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it, come da procura in atti, quale ricorrente nel ricorso pendente con il n. 2262/2026 R.G. dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Quater, in esecuzione dell'ordinanza della medesima Sezione n. 1528/2026 del 12.3.2026, resa nell'ambito del precitato giudizio n. 2262/2026 R.G.,

si dà avviso delle seguenti prescritte informazioni:

- 1) L'**Autorità Giudiziaria adita** è il TAR Lazio, Roma, Sez. II-*quater* e il **ricorso** è il n. 2262/2026 R.G..
- 2) La **ricorrente** è AREMOGNA SKI S.r.l. (C.F. e P.Iva 01316780426) e le **parti intime** sono: MINISTERO DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO; AZIENDA SERVIZI MUNICIPALI RIETI S.P.A.; CORNO ALLE SCALE S.R.L.; E20 S.R.L.; FUNIVIA COLLE ELETTO S.R.L.; ISA IMPIANTI SPORTIVI APPENNINICI S.R.L.; MONTE CATRIA IMPIANTI S.R.L.; PASSO DEL LUPO S.R.L.; PIAN DEL BOSCO S.R.L.; SASSOTETTO S.R.L.; SOCIETÀ ABETONE FUNIVIE S.A.F. S.P.A.; VENTASSO IMPIANTI S.R.L.S.; CONSORZIO STAZIONE INVERNALE CIMONE.
- 3) I **provvedimenti impugnati** sono il decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. n. 267769 del 27.11.2025 di approvazione definitiva della graduatoria della procedura avviata con Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 per la *"concessione e impiego a valere sul fondo istituito dall'art. 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti*

di risalita a fune e di innevamento artificiale”, nella parte in cui alla proposta della ricorrente sono stati riconosciuti 45 punti (0 punti per “premialità) con conseguente collocazione alla posizione n. 158 in apposito “*Allegato 2 – Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo*”; ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso a detto decreto direttoriale, tra cui, per quanto di interesse della ricorrente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la ivi richiamata nota del RUP prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 nella quale, a rettifica di quanto riportato con la precedente nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025, è riportato l’ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento; tutti gli atti e i verbali della Commissione preposta alla valutazione e attribuzione dei punteggi alle domande presentate.

4) I controinteressati, secondo quanto indicato con l’emarginata ordinanza, sono tutti i soggetti che hanno presentato domanda per il settore “*Appennini*” inseriti nell’allegato 1 (“*Soggetti a cui è concesso il contributo*”) dell’impugnato Decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. n. 267769 del 27.11.2025;

5) I motivi di ricorso sono spiegati sotto l’unica rubrica <<*Violazione e/o falsa applicazione dell’art 13 della legge speciale della procedura indetta con l’avviso pubblico 2024 anche in relazione all’art. 3 della legge n. 241/90 e agli articoli 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; ingiustizia manifesta*>> in base alla quale la ricorrente si duole della attribuzione di soli 45 punti (nessun punto per la premialità) alla propria proposta assumendo che, invece, secondo i criteri predeterminati dall’Avviso, avrebbero dovuto esserle riconosciuti 90 punti oltre ai punti sulla premialità. In particolare, con riguardo al CRITERIO A (“indice sostenibilità economica finanziaria”) per il DESCRITTORE A1 “*Impegni bancari*”, a fronte della previsione - pur coerente con l’Avviso - dell’attribuzione di 20 punti in presenza di “*delibera bancaria/assicurativa*” e di 10 punti in presenza di “*lettera bancaria/assicurativa*”, la ricorrente sostiene che, avendo documentato la dotazione di delibera bancaria di affidamento, avrebbe dovuto conseguire 20 punti. Con riguardo al DESCRITTORE A2 – Rapporto di

copertura del servizio del debito (DSCR) - quale indicatore centrale per la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del programma di investimento, la ricorrente sostiene che la propria proposta, avendo un valore medio del DSCR sull'intera durata del progetto superiore a 1,5, avrebbe dovuto conseguire il massimo punteggio di 30 punti. Con riguardo al CRITERIO B ("Cantierabilità"), per il DESCRITTORE B1 relativo alla "Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale", la ricorrente sostiene che la propria proposta, essendo corredata non solo dal progetto esecutivo ma anche dalla intervenuta acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla tipologia di interventi previsti (secondo il regime semplificato della c.d. CILA), avrebbe dovuto conseguire il punteggio massimo di 40 punti. Con riguardo ai criteri premiali, pur in mancanza di automatismi predefiniti, la ricorrente sostiene che l'attribuzione di 0 punti sia irragionevole ed inattendibile, soprattutto in relazione ai criteri A e B, per i quali, in ragione della articolata e documentata redazione progettuale e del relativo impatto positivo e delle migliorie introdotte rispetto allo stato di fatto, avrebbe dovuto conseguire un punteggio aggiuntivo quantomeno pari a 4 punti. Su queste censure sinteticamente rappresentate, il ricorso, previa istanza cautelare già decisa ai sensi dell'art. 55, co. 10, cpa con fissazione dell'udienza di merito al 28.9.2026, formula **domanda di annullamento in parte qua** degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

6) L'ordinanza con cui è stata disposta la notifica pubblici proclami di cui al presente avviso è la n. 1528/2026 del 12 marzo 2026 emessa dalla Sezione Seconda Quater del TAR Lazio, Roma all'esito della discussione cautelare del 10 marzo 2026 e articolata con la seguente **testuale motivazione e relativo dispositivo**:

<<Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame, anche alla luce della copiosa documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in vista della camera di consiglio del 10 marzo 2026, necessitano di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.

amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza – avuto riguardo al tenore delle censure veicolate con il gravame, a mezzo delle quali la ricorrente, che ha concorso per il settore "Appennini", rivendica un punteggio complessivo pari a 90 punti in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso, che la collocherebbe in graduatoria in posizione utile, sopravanzando peraltro tutti i soggetti già ammessi al finanziamento per il medesimo settore – di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm. (essendo stato il ricorso notificato solo ad alcune delle imprese ammesse al contributo, tra cui l'Azienda Servizi Municipali Rieti Spa, che risulta ultima in graduatoria con il punteggio di 45 punti);

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati tutti i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto ("Soggetti a cui è concesso il contributo") che hanno presentato domanda per il settore Appennini; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei

termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 28 settembre 2026;

- dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.>>

Roma, 16 marzo 2026

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente